



Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA

D.L. 98 / A.C. 3886

Dossier n° 216 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
7 luglio 2016

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3886
D.L.	98
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	3
Date:	
emanazione:	9 giugno 2016
pubblicazione in G.U.:	9 luglio 2016
presentazione:	9 giugno 2016
assegnazione:	9 giugno 2016
scadenza:	8 agosto 2016
Commissioni competenti:	VIII Ambiente, X Attività produttive
Stato dell'iter:	In corso di esame in sede referente

Contenuto

Il [decreto-legge n. 98/2016](#), che consta di tre articoli, interviene sulle norme riguardanti la procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, tuttora in corso, modificando alcune disposizioni per lo più contenute nei più recenti decreti legge riguardanti la modifica e l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e i diritti e gli obblighi degli acquirenti (o affittuari) del complesso aziendale. Nel corso dell'esame in sede referente, sono state approvate modifiche, di cui si dà conto nell'analisi del contenuto.

Modalità di restituzione del prestito di 300 milioni di euro previsto dall'articolo 1, comma 3, del DL 191/2015 (art. 1, comma 1, lett. a)

Il **comma 1, lettera a)** introduce modifiche all'[articolo 1 del D.L. n. 191/2015](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13/2016](#). In particolare, interviene sul comma 3 di tale articolo - che dispone l'**erogazione all'amministrazione straordinaria** del Gruppo ILVA della somma di **300 milioni di euro** per far fronte alle **indilazionabili esigenze finanziarie del gruppo** - prevedendo che l'obbligo di **restituzione** degli importi erogati dallo Stato ai sensi della predetta disposizione sia **posto a carico dell'amministrazione straordinaria** del Gruppo ILVA (cui tali somme sono state effettivamente versate), **anziché** in capo al **soggetto aggiudicatario** della procedura di cessione cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo D.L., come previsto dal testo originario della norma.

La disposizione prevede che la **restituzione** dell'importo erogato abbia luogo **entro 60** giorni dall'adozione del decreto di **cessazione dell'esercizio** dell'impresa di cui all'[articolo 73 del D.Lgs. n. 270/1999](#), **anteponendolo agli altri debiti della procedura**.

Nuova procedura per la modifica/integrazione del c.d. Piano ambientale e di altri titoli autorizzatori (art. 1, comma 1, lettera b), capoverso commi 8 e 8.1)

La lettera b) del comma 1 modifica, integrandola in maniera rilevante, la disciplina procedurale, che era stata prevista dal [comma 8 dell'art. 1 del D.L. 191/2015](#) nel caso in cui la realizzazione del piano industriale e finanziario, proposto dall'aggiudicatario, relativamente allo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto, richiedesse modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (d'ora in poi PTAS, approvato con il [D.P.C.M. 14 marzo 2014](#)) o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto.

La disciplina previgente prevedeva che le modifiche o le integrazioni al Piano fossero autorizzate, su specifica istanza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e del Ministro della salute, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, che tiene luogo, ove necessario, della valutazione di impatto ambientale. Si prevedeva, inoltre, che la relativa istruttoria, nonché quella per l'attuazione delle conseguenti modifiche del Piano, fossero effettuate ai sensi, rispettivamente, dei commi 5 e 9 dell'articolo 1, del D.L. n. 61/2013 (che rispettivamente disciplinano le procedure per l'approvazione del piano e per lo svolgimento della conferenza di servizi nella realizzazione delle opere e dei lavori previsti dall'autorizzazione integrata ambientale e dal piano medesimo), ove compatibili, e che garantisse l'integrale e costante rispetto dei limiti di emissione stabiliti a livello europeo.

Il nuovo testo del comma 8 prevede che, qualora le offerte presentate nel termine del 30 giugno 2016 prevedano modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio degli impianti, i relativi **progetti di modifica e le proposte di nuovi interventi** siano **valutati dal comitato di esperti** istituito dal nuovo comma 8.2.

Il comitato può avanzare, a ciascun offerente, una **richiesta di integrazione della documentazione** prodotta in sede di offerta, affinché fornisca gli ulteriori documenti necessari, compresi:

- i documenti progettuali;
- i cronoprogrammi di realizzazione, comprensivi della richiesta motivata di eventuale differimento, non oltre 18 mesi, del termine ultimo per l'attuazione del PTAS (fissato al 30 giugno 2017 dall'art. 2, comma 5, terzo periodo, del [D.L. 1/2015](#)), disciplinato dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto in esame;
- l'analisi degli effetti ambientali e l'analisi dell'applicazione delle *BAT Conclusions* (BAT, acronimo inglese di *Best Available Techniques*), con espresso riferimento alle prestazioni ambientali dei singoli impianti come individuate dall'offerta presentata.

Nel corso dell'esame **in sede referente** è stato inserito un periodo volto a disporre che "**tale facoltà**" (che sembra riferirsi alla facoltà del Comitato di chiedere, a ciascun offerente, l'integrazione documentale di cui sopra) deve essere **esercitata nel rispetto della parità dei diritti dei partecipanti**.

Sulla base dell'istruttoria svolta dal Comitato, il **Ministro dell'ambiente** (sentito il Ministro dello sviluppo economico) esprime il proprio **parere entro il termine di 120 giorni** dalla presentazione dell'istanza dei commissari straordinari. Nel parere il Ministro può **proporre eventuali integrazioni o modifiche** alle proposte dei soggetti offerenti.

Si valuti l'opportunità di specificare maggiormente a quale istanza la norma faccia riferimento.

Nei successivi quindici giorni, decorrenti dal ricevimento del parere succitato, **gli offerenti presentano le offerte vincolanti definitive (OVD) conformando** i relativi piani **al predetto parere del Ministro dell'ambiente** (come è stato correttamente precisato sulla base di una modifica approvata dalle Commissioni riunite).

Più specificamente, il parere è immediatamente comunicato ai commissari della procedura di amministrazione straordinaria che ne curano la trasmissione agli offerenti i quali, nei successivi quindici giorni, presentano le offerte vincolanti definitive.

In caso contrario, cioè nel caso in cui l'offerente non accetti le risultanze del parere ovvero non confermi o aggiorni di conseguenza l'offerta presentata, si prevede l'**esclusione dalla procedura di aggiudicazione**.

La fase della valutazione delle offerte vincolanti definitive, disciplinata dagli ultimi due periodi del nuovo comma 8, prevede che l'**esperto indipendente** nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 4-*quater*, del [D.L. 347/2003](#) (che prevede che il canone di affitto o il prezzo di cessione non sono inferiori a quelli di mercato come risultanti da perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria o di consulenza aziendale con funzione di **esperto indipendente** individuate ai sensi delle disposizioni vigenti, con decreto del Ministro dello sviluppo economico) rediga, nei **successivi 30 giorni**, una **relazione** – che sarà acquisita dai commissari straordinari in sede di valutazione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione – finalizzata a valutare:

- la **compatibilità delle OVD con i criteri di mercato**, tenuto conto delle previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie contenute nei rispettivi piani;
- e la **sostenibilità finanziaria** (delle medesime offerte), con particolare riferimento al periodo di affitto e **nella prospettiva della definitiva cessione**.

Sulla base del nuovo comma 8.1, **dopo** l'adozione del decreto con cui il Ministro dello sviluppo economico provvede, su istanza dei commissari straordinari, **all'individuazione dell'aggiudicatario, l'aggiudicatario**, in qualità di gestore dello stabilimento, **può presentare apposita domanda di autorizzazione** dei nuovi interventi e di modifica del PTAS (approvato con [D.P.C.M. 14 marzo 2014](#)) o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, sulla base dello schema di Piano accluso alla propria offerta vincolante definitiva (OVD).

La domanda, completa dei relativi allegati, è sottoposta ad una **fase di consultazione pubblica** sul sito del Ministero dell'ambiente **per un periodo di 30 giorni**, ai fini dell'**acquisizione di eventuali osservazioni**. Sulla base di una modifica approvata nel corso dell'esame in sede **referente**, si prevede che della disponibilità della domanda sul sito, ai fini della consultazione da parte del pubblico, è dato tempestivo avviso mediante **pubblicazione su due quotidiani** a diffusione nazionale e almeno due quotidiani a diffusione regionale.

L'**istruttoria** sugli esiti della consultazione è **svolta dal Comitato di esperti** istituito dal nuovo comma 8.2 **nel termine di 60 giorni** dalla data di presentazione della domanda, predisponendo, sulla base di una

modifica approvata nel corso dell'esame in sede referente, **una relazione di sintesi delle osservazioni** ricevute, nonché garantendo il pieno rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla normativa dell'UE.

Le modifiche o le integrazioni (il riferimento alle "**integrazioni**" è stato inserito nel corso dell'esame **in sede referente**) al PTAS o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto sono quindi disposte, nei 15 giorni successivi alla conclusione dell'istruttoria, con un apposito D.P.C.M., adottato su proposta dei Ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico.

Nel corso dell'esame **in sede referente** è stato chiarito che le citate modifiche/integrazioni devono in ogni caso **assicurare standard di tutela ambientale coerenti con le previsioni del Piano approvato con il DPCM 14 marzo 2014, in quanto compatibili.**

Come già prevedeva il previgente comma 8, il **D.P.C.M. di approvazione** delle modifiche/integrazioni **tiene luogo, ove necessario, della VIA** (valutazione di impatto ambientale).

Viene inoltre stabilito che il medesimo decreto **ha valore di AIA** (autorizzazione integrata ambientale) e **conclude tutti i procedimenti di AIA in corso** presso il Ministero dell'ambiente

Il nuovo Comitato di tre esperti (art. 1, comma 1, lettera b), capoverso comma 8.2)

Il comma 8.2 prevede la **nomina, da parte del Ministro dell'ambiente, entro 5 giorni dall'istanza** dei commissari straordinari di cui al comma 8, primo periodo, di un Comitato di esperti.

Così come osservato in precedenza, anche in questo caso andrebbe valutata l'opportunità di chiarire a quale istanza la norma fa riferimento.

Tale Comitato è composto da **tre componenti scelti tra soggetti di comprovata esperienza in materia di tutela dell'ambiente e di impianti siderurgici.**

La norma disciplina altresì la **retribuzione dei componenti, con oneri a carico di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria**, prevedendo che a ciascuno di essi sia corrisposto:

- **il rimborso delle spese di missione;**
- **nonché un compenso temporalmente parametrato** (il testo iniziale prevedeva che fosse "in misura pari") **al compenso annuale spettante ai componenti della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale maggiorato del 20 per cento.**

La norma prevede inoltre, sulla base di una modifica approvata nel corso dell'esame in **sede referente**, che il comitato si avvalga della struttura commissariale di ILVA e del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e possa avvalersi delle altre amministrazioni interessate. Un'ulteriore modifica approvata dalle Commissioni riunite prevede che i *curricula* dei componenti del Comitato sono resi pubblici nel sito *web* del Ministero dell'ambiente, nonché mediante *link* nei siti *web* della regione e degli enti locali interessati.

Coordinamento per lo scambio di informazioni sul Piano ambientale (art. 1, comma 1, lettera b), capoverso comma 8.2-bis)

Il comma 8.2-*bis*, inserito nel corso dell'esame **in sede referente**, prevede l'**istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un coordinamento tra la Regione Puglia, i ministeri competenti e i comuni interessati** con lo scopo di facilitare lo **scambio di informazioni** tra dette amministrazioni **in relazione** all'attuazione del **c.d. Piano ambientale** approvato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014, ivi comprese le eventuali modifiche o integrazioni. Il coordinamento **si riunisce almeno due volte l'anno** su richiesta motivata di uno dei componenti.

Si fa notare che l'art. 1, comma 7, del D.L. 61/2013 ha previsto il coinvolgimento della Regione Puglia nella procedura di approvazione del c.d. piano ambientale (approvato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014). In base a tale comma, infatti, il citato D.P.C.M. è stato emanato sulla base di una proposta del Ministro dell'ambiente che ha acquisito il parere della Regione Puglia (reso con nota n. 5526 del 20 dicembre 2013).

Il coinvolgimento della Regione non è invece contemplato nella nuova procedura di modifica del c.d. piano ambientale prevista dalla lettera b) dell'art. 1 del presente decreto-legge.

Assunzioni presso l'ARPA Puglia (art. 1, comma 1, lettera b), capoverso comma 8.2-ter)

Sulla base di tale disposizione, **introdotta** nel corso dell'esame **in sede referente**, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) della Puglia è autorizzata ad assumere **personale a tempo indeterminato**, per assicurare le necessarie attività di vigilanza, controllo, monitoraggio e gli eventuali accertamenti tecnici riguardanti l'attuazione del Piano ambientale, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, ed in deroga alla normativa vigente in materia di limitazioni alle assunzioni. Il richiamato personale è assunto a seguito di procedure di selezione pubblica disciplinate con provvedimento della Regione Puglia, per un contingente strettamente necessario ad assicurare tali attività, da inquadrare nel rispetto della vigente normativa regionale, nel limite massimo di spesa pari a **2,5 milioni** di euro per il **2016** e a **5 milioni** di euro a decorrere dal **2017**, a valere sulle risorse stanziare all'uopo nel bilancio della Regione Puglia. In ogni caso, le assunzioni possono essere effettuate previo espletamento delle procedure sulla mobilità del personale delle province, di cui all'articolo 1, comma 423 e seguenti, della L. 190/2014.

Oneri reali e privilegi speciali connessi al trasferimento dei siti contaminati oggetto di bonifica (art. 1, comma 1, lettera b), capoverso 8.3)

Il nuovo comma 8.3 dell'[articolo 1 del decreto legge n. 191 del 2015](#), inserito dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto in esame, è finalizzato a **limitare l'applicazione** della disciplina riguardante gli **oneri reali** e i **privilegi speciali immobiliari**, prevista per i proprietari non responsabili dell'inquinamento dei siti contaminati oggetto di bonifica dall'[articolo 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006](#) (cd. Codice dell'ambiente), **ai beni, alle aziende, ai rami d'azienda individuati dal programma commissariale** a seguito dell'approvazione delle modifiche o delle integrazioni del piano ambientale (*la norma fa riferimento ai piani ambientali*) e di bonifica relativi a tali beni o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, ivi incluse quelle richieste dall'aggiudicatario. In base a quanto disposto dal nuovo comma 8.3, i beni, le aziende e i rami d'azienda individuati dal programma commissariale, una volta approvate le predette modifiche o integrazioni del piano ambientale e di bonifica, sono oggetto delle previsioni di cui all'[articolo 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006](#) **limitatamente alla inottemperanza alle prescrizioni di bonifica** previste dai predetti piani o dagli eventuali ulteriori titoli autorizzativi necessari per l'esercizio dell'impianto, **che lo stesso aggiudicatario si sia impegnato ad attuare**, "cioè - secondo quanto precisato dalla relazione illustrativa -per importi limitati al solo valore delle prescrizioni di bonifica effettivamente non ottemperate".

Modalità di distribuzione degli acconti parziali (art. 1, comma 1-bis)

Nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto il **comma 1-bis che modifica il comma 1-ter dell'articolo 3 del decreto-legge n. 347/2003**. Questa ultima disposizione disciplina la **prededucibilità dei crediti** relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali nonché i crediti anteriori relativi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, **vantati da piccole e medie imprese**. Si è, nello specifico precisato che "le distribuzioni di acconti parziali" sono effettuate dal commissario straordinario **dando preferenza al pagamento dei crediti delle imprese fornitrici**, conformemente a quanto previsto dall'articolo 212 della legge fallimentare, senza pertanto incidere sulla graduazione dei crediti prededucibili. Si precisa inoltre che l'autorità che vigila sulla liquidazione è, nel caso di cui si tratta, sostituita dal giudice delegato.

Secondo quanto previsto dalla legge fallimentare è infatti possibile, nel corso della procedura, disporre **ripartizioni parziali dell'attivo** che **non possono superare l'80% delle somme da ripartire**, dovendo essere trattenute e depositate somme per soddisfare i creditori ammessi con riserva o il cui credito è soggetto a verifica giudiziaria nonché per soddisfare il compenso del commissario straordinario e "**ogni altro debito prededucibile**" (art 113 L.F.). La legge fallimentare prevede poi, con specifico riferimento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa (art. 212), che il commissario straordinario, previo parere del comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, **può distribuire acconti parziali ai creditori, o ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività o accertate tutte le passività** sempre nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 113 della legge fallimentare, sopra ricordato.

Si ricorda che in ordine alla ripartizione dell'attivo la **legge fallimentare** stabilisce che le somme ricavate dalla liquidazione debbano essere erogate secondo **un preciso ordine** (art. 111, L.F.): 1) **crediti prededucibili**; 2) crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge; 3) creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso.

Affitto dell'azienda o di rami dell'azienda con obbligo d'acquisto nell'ambito della procedura di cessione dei complessi aziendali (Art.1, comma 2)

Il **comma 2** dell'articolo 1 dispone che **i commi terzo e quinto dell'art. 104-bis della legge fallimentare** - richiamati nella disciplina della procedura di cessione dei complessi aziendali delineata dal decreto legge cd. Marzano, D.L. n. 347/2003, articolo 4, comma 4-quater del D.L. n. 347/2003 - **non trovano applicazione se il contratto di affitto prevede l'obbligo**, anche sottoposto a condizione o a termine, **di acquisto del ramo d'azienda o dell'azienda da parte dell'affittuario**, e, dunque, non è prevista l'ispezione dell'azienda, né il diritto di recesso dell'amministrazione straordinaria, né il diritto di prelazione dell'affittuario. Restano invece fermi gli obblighi dell'affittuario di prestare idonee garanzie in relazione a tutte le obbligazioni che assume con il contratto di affitto o che derivano dalla legge. Nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto l'obbligo per l'affittuario di inviare alle Camere ogni 6 mesi una relazione sull'attività posta in essere con riguardo al piano ambientale e al rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte dall'aggiudicatario.

Si fa presente che il comma 2 dell'articolo 1 sembrerebbe contenere una disciplina di carattere generale, applicabile anche al di fuori dell'ipotesi concernente ILVA spa. Andrebbe pertanto valutata l'opportunità di precisare che tale ultimo inciso si applica alle imprese commissariate ai sensi del decreto-legge n. 61 del 2013.

Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva per affittuari o acquirenti (art. 1, comma 3)

Il **comma 3** dell'articolo 1 **estende all'affittuario o all'acquirente** dei complessi aziendali dell'ILVA **l'immissione nel possesso dei beni dell'impresa e l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva** nei relativi stabilimenti e la commercializzazione dei relativi prodotti, a tal fine è novellato l'articolo

3, comma 3, del D.L. n. 207/2012 (convertito con modificazioni dalla legge n. 231/2012) che prevede che l'immissione della società ILVA nel possesso dei beni dell'impresa e l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva è disposta a far data dal 3 dicembre 2012 fino al 30 giugno 2017 (a seguito dell'ultima proroga stabilita dall'articolo 1, comma 7, del D.L. n. 191/2015).

Attuazione del cd. Piano ambientale (art.1, comma 4, lettera a))

La **lettera a)** del **comma 4 dell'articolo 1** integra il [comma 5 dell'articolo 2 del D.L. n.1 del 2015](#), attraverso l'aggiunta di due periodi (che vengono inseriti dopo il terzo periodo), al fine di consentire la **proroga, per un periodo non superiore a 18 mesi, del termine ultimo, già fissato al 30 giugno 2017**, previsto per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (c.d. Piano ambientale), adottato con il [D.P.C.M. del 14 marzo 2014](#), e comprensivo delle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 febbraio 2014, n. 53.

Si osserva che, alla luce delle nuove disposizioni in esame, che consentono l'ulteriore proroga del termine ultimo per l'attuazione del Piano ambientale, andrebbe valutato se esplicitare il termine, di cui all'[articolo 3, comma 3 del D.L. 207/2012](#), fino al quale la società ILVA e, sulla base delle modifiche disposte dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto in esame, l'affittuario o acquirente dei relativi stabilimenti sono immessi nel possesso dei beni dell'impresa e sono autorizzati alla prosecuzione dell'attività produttiva che è stato prorogato alla data del 30 giugno 2017 (ai sensi del [sesto periodo del comma 5 dell'articolo 2 del D.L. 1/2015](#), come modificato dall'[articolo 1, comma 7 del D.L. n. 191/2015](#)). Tale data non è peraltro esplicitamente indicata nella formulazione della norma, che fa riferimento alla "proroga alla medesima data" del termine di cui all'articolo 3, comma 3, del [D.L. 207/2012](#)".

Nello specifico, la lettera a):

- consente la **proroga per un periodo non superiore a 18 mesi** del citato termine ultimo fissato al 30 giugno 2017, per l'attuazione del Piano, **su istanza dell'aggiudicatario** selezionato nell'ambito della procedura avente ad oggetto il trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria (di cui all'[articolo 1 del D.L. n. 191 del 2015](#)), formulata con la domanda di autorizzazione dei nuovi interventi e di modifica del Piano medesimo, o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, prevista al comma 8.1 del medesimo articolo 1, inserito dal decreto in esame (alla cui analisi si rinvia) ;
- prevede che la suddetta proroga sia contenuta **nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** con cui si dispongono le modifiche del Piano o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, conformemente alle risultanze dell'istruttoria sugli esiti della consultazione pubblica svolta - ai sensi del [comma 8 dello stesso articolo 1 del D.L. 191/2015](#) come modificato dal decreto in esame - dal nuovo Comitato di esperti istituito ai sensi del nuovo comma 8.2 del medesimo [articolo 1 del D.L. 191/2015](#);
- prevede che il citato **termine ultimo** per l'attuazione del Piano (*dovrebbe trattarsi del termine del 30 giugno 2017 come eventualmente prorogato*) si applichi ad ogni altro adempimento, prescrizione, attività o intervento di **gestione ambientale** e di **smaltimento e gestione dei rifiuti** riguardante **ILVA S.p.A.** in amministrazione straordinaria e le **altre società da essa partecipate** anch'esse in amministrazione straordinaria e che il medesimo termine ultimo sostituisca ogni altro diverso termine intermedio o finale che non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, previsto da norme di legge o da provvedimenti amministrativi comunque denominati.

Si osserva che andrebbe valutata l'opportunità di specificare a quali norme di legge o provvedimenti amministrativi si intenda fare riferimento relativamente agli altri adempimenti, prescrizioni o interventi ai quali dovrebbe applicarsi il termine ultimo per l'attuazione del Piano ambientale.

Esclusione dalla responsabilità penale e amministrativa dell'affittuario o dell'acquirente per le condotte attuative del Piano ambientale (art. 1, comma 4, lettera b)

La **lettera b)** del comma 4 modifica l'[art. 2, comma 6, del D.L. n. 1 del 2015](#), al fine di estendere anche all'affittuario o all'acquirente, nonché ai soggetti da questi **delegati**, l'esclusione dalla responsabilità penale o amministrativa a fronte di condotte poste in essere in attuazione del piano ambientale. Tale esclusione era prevista dal decreto-legge del 2015 solo in relazione al commissario straordinario ed ai suoi delegati. In conseguenza delle modifiche apportate dalla norma in esame, il nuovo disposto del predetto comma 6 (secondo periodo) prevede che le condotte poste in essere in attuazione del Piano, approvato dal [D.P.C.M. 14 marzo 2014](#), non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono **adempimento delle migliori regole preventive** in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.

Le Commissioni in sede referente, recependo una condizione posta dalla Commissione giustizia, hanno specificato che l'esclusione dalla responsabilità penale e amministrativa per l'affittuario, l'acquirente o i soggetti da questi delegati, opera soltanto in relazione alle condotte poste in essere fino al 30 giugno 2017 ovvero fino all'ulteriore termine di 18 mesi che venga eventualmente concesso.

Applicabilità delle disposizioni alle procedure di amministrazione straordinaria in corso (art. 1, comma 5)

Il comma 5 dell'articolo 1 stabilisce che le modifiche apportate dalle disposizioni dell'art.1 del decreto-legge in essere hanno efficacia anche **rispetto a procedure di amministrazione straordinaria già avviate**. Le modifiche introdotte dall'articolo 1 riguardano pressoché integralmente procedure relative all'amministrazione straordinaria di ILVA s.p.a. che è iniziata anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge in commento.

Mappatura dei rifiuti presenti all'interno degli stabilimenti della società ILVA S.p.A. (art. 1-bis)

L'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, dispone la trasmissione al Ministero dell'ambiente – da parte dei commissari straordinari - della mappatura, aggiornata alla data del 30 giugno 2016, dei rifiuti pericolosi e/o radioattivi e del materiale contenente amianto presenti all'interno degli stabilimenti della società ILVA S.p.A.

Finanziamenti ad imprese strategiche (art. 2)

L'articolo 2, al **comma 1, posticipa al 2018, ovvero successivamente, il termine previsto per il rimborso degli importi finanziati da parte dello Stato in favore del Gruppo ILVA**, ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 1 del D.L. n. 191/2015, **che, in base alla normativa citata, avrebbero dovuto essere rimborsati nel medesimo esercizio finanziario in cui gli stessi sono stati erogati**, nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo della società ivi prevista. A tal fine è modificato il comma 6-bis dell'articolo 1 del D.L. 4 dicembre 2015, n. 191, recante "Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA", convertito, con modificazioni, dalla L. 13/2016. La norma citata autorizza i Commissari del Gruppo ILVA **a contrarre finanziamenti statali per un ammontare complessivo fino a 800 milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino a 200 milioni di euro nel 2017, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria e nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia.**

Il comma 2 **reca la copertura finanziaria degli oneri** derivanti dal mancato rimborso degli importi finanziati nel 2016 disposto **dal comma 1**, che comporta **un onere, in termini di solo fabbisogno, quantificato pari a 400 milioni di euro nell'esercizio 2016**, a compensazione del quale il comma prevede un versamento di pari importo delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA – su un apposito conto corrente di tesoreria centrale fruttifero, appositamente aperto e remunerato secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica. In relazione alle somme rimborsate, la giacenza da detenere a fine anno su tale conto corrente di tesoreria da parte della CSEA viene corrispondentemente estinta o ridotta.

Il comma 3 riguarda **la copertura degli oneri** che si vengono a determinare **in termini di maggiori interessi passivi**, quantificati in 200.000 euro annui a decorrere dal 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Entrata in vigore (art.3)

L'articolo 3 disciplina **l'entrata in vigore del decreto-legge** (nel giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 9 giugno 2016).

Relazioni allegare o richieste

Al disegno di legge di conversione sono allegare la relazione illustrativa e la relazione tecnica. Dopo la presentazione del disegno di legge sono state, inoltre, trasmesse la relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e la relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Con riguardo all'emergenza nell'area di Taranto e all'attività dello stabilimento ILVA, sono già stati adottati i seguenti decreti legge:

- 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto;
- 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;
- 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale;
- 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (articolo12);
- 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;
- 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di

adempimenti derivanti dalla normativa europea, nel testo risultante dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116 (art. 22-quater) ;

- 16 luglio 2014, n. 100, recante misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario (non convertito in legge in quanto confluito nel predetto decreto n. 91);
- 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto;
- 4 luglio 2015, n. 92, recante, all'articolo 3, misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario;
- 4 dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.

Il preambolo richiama in particolare gli ultimi due decreti-legge e il [decreto-legge n. 207 del 2012](#).

Motivazioni della necessità ed urgenza

Le motivazioni della necessità e dell'urgenza del decreto sono riportate nel preambolo e fanno riferimento all'emanazione di norme tecniche a carattere interpretativo, nonché di disposizioni di procedura necessarie per perfezionare il procedimento per il trasferimento a terzi delle attività aziendali del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria, attribuendo priorità alla valutazione dei profili ambientali delle offerte e valorizzando il carattere pienamente concorrenziale della procedura di gara in corso, al fine di assicurare maggiori certezze agli investitori. Tali motivazioni sono, altresì, esplicitate nella relazione illustrativa.

La relazione illustrativa qualifica come norma di interpretazione autentica, in particolare, l'**articolo 1, comma 2**, che agisce in maniera non testuale sul combinato disposto dell'articolo 104-*bis*, commi terzo e quinto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dell'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 e non è formulato in termini di interpretazione autentica.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Rileva la materia della tutela dell'ambiente che, ai sensi dell'[articolo 117, secondo comma, lettera s\), della Costituzione](#) è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Rilevano altresì le materie "ordinamento civile e penale", nonché "tutela della concorrenza", anch'esse riservate, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Rispetto degli altri principi costituzionali

La previsione relativa all'esclusione dalla **responsabilità penale e amministrativa** dell'affittuario o dell'acquirente per le **condotte attuative del Piano ambientale**, di cui **all'art. 1, comma 4, lettera b)**, potrebbe risultare meritevole di essere valutata alla luce del principio di cui all'art. 3 della Costituzione.

Si ricorda, in proposito, che il testo iniziale del DL 98/2016 è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente, inserendo **termini finali** per tale previsione: è stato così recepito un rilievo espresso dalla Commissione Giustizia sul punto. In particolare, è stato specificato che l'esclusione dalla responsabilità penale e amministrativa per l'affittuario, l'acquirente o i soggetti da questi delegati, opera soltanto in relazione alle **condotte poste in essere fino al 30 giugno 2017** ovvero fino all'ulteriore **termine di 18 mesi** che venga eventualmente concesso.




Si ricorda, inoltre, che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, nel parere espresso sul precedente C. 3481 riguardante il Gruppo ILVA spa (DL 191/2015) aveva formulato un'osservazione, in relazione all'art. 24 Cost., su una disposizione (art. 6, comma 1) che disponeva l'esonero *ope legis* da ogni forma di responsabilità dell'organo commissariale del gruppo ILVA e dei soggetti da esso funzionalmente delegati, in relazione a condotte poste in essere per consentire il **pagamento dei debiti** prededucibili contratti nel corso dell'amministrazione straordinaria.

Anche con riferimento a quanto disposto dal **comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge** in questione che **estende anche agli affittuari e agli acquirenti l'immissione nel possesso dei beni di ILVA e l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività d'impresa e alla commercializzazione dei prodotti**, anche quando l'azienda risulti essere sottoposta a sequestro giudiziario, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 1 e 3 del decreto-legge n.207 del 2012, si richiama quanto stabilito dalla [sentenza n. 85 del 2013](#) nell'ambito della quale il giudice costituzionale ha vagliato la legittimità di tale ultimo intervento normativo alla luce di molteplici disposizioni costituzionali (dall'**articolo 3 Cost.**, sotto molteplici profili, agli articoli 101, 102, 103, 104, 107 e 111, in quanto la norma avrebbe vulnerato la riserva

di giurisdizione ed «il principio costituzionale di separazione tra i poteri dello Stato», agli articoli 25, 27 e 112 Costituzione, in quanto la disciplina citata sarebbe elusiva dell'obbligo di accertare e prevenire i reati e del dovere, posto a carico del pubblico ministero, di esercitare l'azione penale).

Rispetto a tali rilievi la Corte ha **dichiarato inammissibili** talune contestazioni (ad esempio quelle relative all'articolo 25 e 27) ed infondate le altre. In particolare la Corte ha respinto l'assunto per il quale il periodo concesso all'impresa costituisca «una vera e propria "cappa" di totale "immunità" dalle norme penali e processuali», anche alla luce dei molteplici controlli cui la stessa è sottoposta. La Corte ha inoltre concluso che "l'esame delle norme impugnate nel presente giudizio conduce alla conclusione che non vi è violazione della "riserva di giurisdizione".

Anche con riferimento all'incidenza diretta della norma sul sequestro preventivo dei beni di pertinenza di ILVa la Corte ha chiarito che "Si deve ritenere, in generale, che l'art. 1 del d.l. n. 207 abbia introdotto una nuova determinazione normativa all'interno dell'art. 321, primo comma, cod. proc. pen., nel senso che il sequestro preventivo, ove ricorrano le condizioni previste dal comma 1 della disposizione, deve consentire la facoltà d'uso, salvo che, nel futuro, vengano trasgredite le prescrizioni dell'AIA riesaminata. Nessuna incidenza sull'attività passata e sulla valutazione giuridica della stessa e quindi nessuna ricaduta sul processo in corso, ma solo una proiezione circa i futuri effetti della nuova disciplina. La reimmissione della società Ilva S.p.A. nel possesso degli impianti è la conseguenza obbligata di tale nuovo quadro normativo, affinché la produzione possa continuare alle nuove condizioni, la cui osservanza sarà valutata dalle competenti autorità di controllo e la cui intrinseca sufficienza sarà verificata, sempre in futuro, secondo le procedure previste dal codice dell'ambiente".

cost216	Servizio Studi Dipartimento Ambiente	st_ambiente@camera.it - 066760-9253	 CD_ambiente
	Servizio Studi Dipartimento Attività Produttive	st_attprod@camera.it - 066760-3403	 CD_attProd
	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni